



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 92/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Stefano Grossi	Giudice relatore
Paola Lo Giudice	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20612** del Registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Gianfranco MELILLO**, (c.f.: MLLGFR67D28F481L), in proprio e nella qualità di **Amministratore Unico della GIFA s.r.l.**, nonché della **SMERALDO RESORT s.r.l.**, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. **Daniele Di Bartolo** (c.f. DBRDNL71L17G878L) che lo rappresenta e lo difende;

- **SMERALDO RESORT s.r.l.**, c.f.: 04742400650, avente sede a Salerno, corso Giuseppe Garibaldi, 33, in fallimento, in persona del **Curatore fallimentare Nicolina Vitolo** (pec: 147.2018salerno@pecfallimenti.it);

- **GIFA s.r.l.**, c.f. e p. IVA: 01773100662, avente sede a Salerno, via Acquasanta, 31, in fallimento, (pec: gifasalerno@pec.it), in persona del **Curatore fallimentare Nicola Ciano**, (c.f.: CNCNCL77P19H703C), (pec: n.ciano@pec.commercialistisalerno.it)

uditi all'udienza pubblica del 21 novembre 2023 il magistrato relatore, dott. Stefano Grossi, il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco, nonché l'avv. Di Bartolo per il convenuto Melillo,

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig. Giuliana Di Vincenzo.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 15 giugno 2023 la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio: Gianfranco MELILLO, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della GIFA s.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese il 19 marzo 2015, e della SMERALDO RESORT s.r.l.; la società SMERALDO RESORT s.r.l., in fallimento, in persona del Curatore fallimentare e la società GIFA s.r.l., in fallimento, in persona del Curatore fallimentare, per sentirli condannare in solido fra loro al pagamento, in favore della Regione Abruzzo, della somma complessiva di **€ 933.240,00** (*euro novecentotrentatremiladuecentoquaranta/00*), o di quella diversa che risulterà in corso di causa, con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata dalla diminuzione patrimoniale sofferta dall'Ente, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo ed alle spese del giudizio in favore dello Stato.

2. La vicenda può essere brevemente sintetizzata nei termini seguenti.

2.1 L'istruttoria ha preso avvio da un articolo di stampa pubblicato il 23 agosto 2016 nel quale si riferiva in dettaglio sul procedimento penale pendente presso il Tribunale di Sulmona relativo a presunti reati consumati a danno alla Regione Abruzzo dal sig. Gianfranco Melillo, in qualità di titolare di diverse imprese, beneficiario di contributi eurounitari nell'ambito del programma "Lavorare in Abruzzo".

La Procura acquisiva l'8 marzo 2018 una nota proveniente dal Gestione e Monitoraggio del Servizio del Fondo Sociale Europeo presso la Regione Abruzzo, con la quale si evidenziava che il Melillo, in qualità di legale rappresentante delle Società Smeraldo Resort s.r.l. e Gifa s.r.l., risultava beneficiario di due finanziamenti, ciascuno di **€ 231.000,00**, rientranti nell'Avviso pubblico «Lavorare in Abruzzo 3», concernente incentivi alle imprese per nuove assunzioni.

L'Ufficio regionale precisava che le società convenute erano inizialmente risultate non beneficiarie dei contributi in quanto collocate in posizione non immediatamente utile in graduatoria e successivamente ammesse a finanziamento, con determinazione dirigenziale n. 104/DL31 del 28 febbraio 2014.

In dettaglio, alla Smeraldo Resort era stato erogato un finanziamento in data 22 luglio 2014, previo rilascio di polizza fidejussoria. Successivamente, peraltro, il predetto beneficio veniva revocato il 28 febbraio 2018 per mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali.

Essendo la società nel frattempo fallita, la Regione si inseriva nella procedura di liquidazione per recuperare quanto dovuto.

Il finanziamento alla GIFA veniva erogato il 22 luglio 2014. Successivamente veniva disposta una revoca parziale del contributo, per un importo di €.120.000,00, alla quale faceva seguito la richiesta di restituzione dell'intero contributo, con determinazione dell'8 marzo 2018.

2.2 Dall'istruttoria emergeva altresì che il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 270 del 21 settembre/24 novembre 2021, accertava la responsabilità penale del Melillo per molteplici reati a lui ascritti: falsità materiale commessa dal privato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sostituzione di persona, con condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, nonché all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e all'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. Nel presupposto dell'esistenza del danno finanziario sofferto dalla Regione Abruzzo a seguito della vicenda ricostruita, la Procura regionale emetteva invito a dedurre nei confronti delle due società percettrici del contributo e dell'Amministratore unico di entrambe le società, Gianfranco Melillo.

In sede di replica, gli invitati eccepivano, fra l'altro, l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale.

Non trovando convincenti le argomentazioni addotte, la Procura introduceva l'odierna azione, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale.

4. Ad avviso della Procura, i fatti descritti configurano un'ipotesi di danno erariale in merito alla quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, come più volte affermato dalla Corte di cassazione. Si tratta di finanziamenti pubblici illecitamente percepiti, rientranti in un programma che l'Amministrazione si

propone di realizzare, con conseguente danno da parametrare proprio al mancato conseguimento delle finalità pubbliche.

L'ampia ricostruzione della condotta tenuta dal convenuto, contenuta negli atti penali, ha indotto la Procura a ritenere responsabili sia il Melillo che le Società da lui amministrate in solido fra loro.

4.1 La Procura ritiene che le iniziative assunte dalla Regione per la restituzione dei finanziamenti erogati non siano ostative all'azione per il risarcimento del danno erariale.

Quanto sopra con particolare riferimento al fatto che, per giurisprudenza costante, l'azione contabile può essere esercitata anche nei confronti dell'Amministratore Melillo, considerato il rapporto di servizio con l'Amministrazione erogante.

L'eventuale concorrenza di diversi titoli esecutivi nei confronti delle società, fermo restando gli opportuni accorgimenti da adottare in sede esecutiva, consente di ampliare gli strumenti finalizzati a pieno ristoro del pregiudizio sofferto dalla Regione.

4.2. Con riferimento all'eccezione di prescrizione già formulata in sede di risposta all'invito a dedurre, la Procura osserva che, secondo la costante giurisprudenza contabile, allorché il fatto dannoso abbia formato oggetto di indagini penali, trattandosi di un'ipotesi di occultamento doloso dei comportamenti tenuti, la prescrizione decorre dal momento della scoperta, cioè dalla piena conoscenza di tutti i fatti di causa, momento che coincide con la richiesta di rinvio a giudizio che rende ostensivi gli atti e i documenti delle indagini preliminari.

4.3. La Procura ritiene che il danno da risarcire non debba essere limitato alla restituzione delle erogazioni non lecitamente impiegate, pari, come detto, ad **€ 462.000** dovendosi anche considerare il pregiudizio arrecato alla piena realizzazione del programma di sviluppo "Abruzzo Lavoro 3".

Il ristoro della frustrazione dello "scopo perseguito" rappresenta, ad avviso della Procura, il nucleo centrale della pretesa risarcitoria azionata, poiché la tutela che deve essere assicurata al pubblico Erario non può limitarsi alla mera restituzione di risorse finanziarie malversate, ma deve estendersi al ristoro

della vanificazione dell'interesse generale che l'Amministrazione intendeva programmaticamente soddisfare.

Tale ulteriore voce di danno va determinata secondo criteri di equità e razionalità, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in un ammontare pari all'importo del contributo erogato alle due società, cioè ad ulteriori **€ 462.000**.

All'importo complessivo del danno diretto, va aggiunto il cosiddetto danno da disservizio da correlare agli oneri che l'Amministrazione ha dovuto sopportare per l'(inutile) istruttoria delle pratiche di finanziamento, rivelatosi illecitamente percepito per mancata dolosa realizzazione dei previsti obiettivi occupazionali, da quantificare in misura pari al 2% del finanziamento percepito (**€ 9.240,00**).

In relazione a quanto sopra la Procura conclude per una richiesta di condanna dei convenuti in solido fra loro, trattandosi di responsabilità a titolo di dolo, al pagamento di un importo complessivo pari ad **€ 933.240,00**.

5. Con comparsa di costituzione del 18 ottobre 2023 il convenuto Melillo ribadisce preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale.

Il *dies a quo* per l'esercizio dell'azione di responsabilità va riferito alla data del 21 settembre 2016, in cui la Procura Contabile ha avuto notizia tramite la stampa di un sequestro disposto dal Gip presso il Tribunale di Sulmona in relazione ad un procedimento penale per truffa aggravata alla Regione Abruzzo da parte del Melillo. Da tale momento la Procura erariale era infatti in condizioni di conoscere tutti i fatti di causa, così come riportati nella citazione.

Anche volendo far decorrere il termine dalla data del rinvio a giudizio, l'azione erariale sarebbe comunque prescritta, in quanto la Procura della Repubblica di Sulmona ha informato il PM contabile, con nota ricevuta il 18 gennaio 2018, di aver agito per ipotesi di truffa in danno della Regione Abruzzo contro Gianfranco Melillo. Ne deriverebbe che la ricezione dell'invito a dedurre, avvenuta il 19 gennaio 2023, sarebbe comunque stata effettuata oltre il previsto quinquennio.

Osserva nel merito il convenuto che al momento di presentazione della domanda di ammissione al beneficio regionale, non era mosso da intendi truffaldini, volendo semplicemente cogliere un'opportunità per implementare l'occupazione.

Il convenuto, inoltre, non ha mai celato alla Regione Abruzzo l'effettivo ammontare della forza lavoro effettivamente impiegata presso le proprie imprese.

6. Con nota del 18 settembre 2023 la dott.ssa Nicolina Vitolo, curatore fallimentare della Smeraldo Resort s.r.l., ha sottolineato di essere stata autorizzata a non costituirsi nel presente giudizio, per mancanza dei presupposti difensivi, pienamente consapevole della responsabilità dell'amministratore della società Smeraldo Resort s.r.l.

Conferma che il Melillo ha percepito il finanziamento della Regione Abruzzo, ma in realtà avrebbe avuto alle sue dipendenze una sola persona, come si evince dagli accantonamenti per il TFR.

Conferma che la Regione Abruzzo ha presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare per € 231.000 oltre interessi legali.

7. La società Gifa in fallimento non risulta costituita nel presente giudizio.

8. All'udienza pubblica del 21 novembre 2023 sono intervenuti il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco e il legale del convenuto Melillo in proprio, come da verbale al quale si rinvia.

Così esaurita la discussione, la causa è stata esaminata in Camera di consiglio per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dei convenuti, ciascuno nella qualità e sulla base delle condotte sopra descritte, per il danno conseguente al pregiudizio patrimoniale sofferto dalla Regione Abruzzo a seguito dell'erogazione di due contributi finanziari finalizzati al conseguimento obiettivi di miglioramento occupazionale, in relazione ai quali i richiedenti avevano assunto impegni alla loro realizzazione, venendo poi meno illecitamente a tale proposito.

2. Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'articolo 93 c. g. c., dichiara la contumacia della Società Gifa

s.r.l. in fallimento e della Società Smeraldo Resort s. r.l., come evidenziato nella parte in fatto.

3. Premesso quanto sopra, il Collegio deve preliminarmente esaminare l'eccezione concernente l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità, riproposta dal convenuto Melillo, nelle memorie difensive.

L'eccezione va accolta per i motivi di seguito esplicitati.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, *“il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

Secondo la prospettazione attorea, nella fattispecie all'esame sarebbe riscontrabile una condotta di doloso occultamento, in considerazione della rilevanza penale della vicenda, con decorrenza, quindi, della prescrizione dal momento della scoperta del fatto nella sua concreta qualificazione, riconducibile, secondo la Procura, alla data del rinvio a giudizio penale del convenuto, comunicata il 18 gennaio 2018, con conseguente tempestività dell'azione, essendo la prescrizione interrotta dall'invio nel termini dell'invito a dedurre.

Il Collegio non ritiene di poter condividere tale assunto.

Le condotte dannose sono riferibili ad attività realizzata dal Melillo, quale amministratore unico delle società Smeraldo Resort s. r. l. e Gifa s.r.l., essendo il Melillo venuto meno illecitamente agli impegni assunti con le erogazioni ricevute subordinate a raggiungere determinati obiettivi occupazionali.

Tali vicende illecite erano ampiamente riportate in termini concreti, specifici ed attuali, in articoli pubblicati nella stampa locale e nazionale fin dal mese di agosto 2016.

Dai predetti articoli risulta che il Pubblico ministero penale procedente aveva disposto il 21 luglio 2016, un sequestro preventivo delle somme presenti sui conti correnti della Smeraldo Resort s. r. l. e della Gifa s. r. l. sino all'importo di € 450.000, equivalente all'ammontare dei contributi erogati dalla Regione Abruzzo.

Proprio in esito alla lettura dei predetti articoli, la Procura erariale, nell'ottobre 2016, aveva aperto un

fascicolo istruttorio a carico dei convenuti, richiedendo al PM penale procedente la trasmissione degli atti e dei documenti utili per l'esercizio dell'azione di danno erariale.

I fatti alla base dell'azione avviata dalla Procura contabile erano, inoltre, ben noti alla Regione Abruzzo.

La difesa del Melillo ha depositato, infatti, corrispondenza risalente a marzo 2016 intercorsa tra il gruppo Carabinieri della Stazione di Raiano, delegato dall'Autorità giudiziaria agli accertamenti penali nei confronti del Melillo, e il responsabile regionale dell'Ufficio Gestione Lavoro Fondo Speciale Europeo. L'Ufficio Regionale riferiva ai militari procedenti sugli accertamenti effettuati nei confronti delle due società e sui provvedimenti di revoca fino a quel momento adottati.

Ne consegue che i fatti di causa erano noti nella loro concretezza ed attualità, sia alla Regione sia alla Procura, ben prima del disposto rinvio a giudizio nei confronti del Melillo.

Anche volendo considerare l'ipotesi in questione come riferibile ad un doloso occultamento degli eventi dannosi, sia la Regione che il Pubblico Ministero contabile avevano piena conoscenza di tutti i fatti di causa. Il rinvio a giudizio rappresenta un atto meramente riepilogativo delle indagini espletate, i cui risultati, peraltro, erano già in parte di dominio pubblico, essendo riportati, come detto, e diffusamente commentati dagli organi di stampa.

Stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, restano assorbite le questioni riguardanti il merito dell'azione erariale e la quantificazione del danno.

Trattandosi di decisione fondata su una questione preliminare, le spese vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 20612 del registro di Segreteria,

DICHIARA

la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato in citazione.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 e 23 aprile 2024.

Il Giudice estensore

Stefano Grossi

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 17/06/2024

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi